

Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Definizioni)*

Nel presente regolamento l'espressione:

- "Applicazione" indica l'accettazione, anche per quantità parziali, della Proposta, trasmessa attraverso il Sistema telematico ed immediatamente da questo elaborata;
- "categorie di strumenti finanziari" indica un insieme di specie di strumenti finanziari aventi caratteristiche omogenee;
- "Disposizioni" indica le disposizioni attuative del presente regolamento emanate dal Consiglio di amministrazione della Società di gestione ai sensi dell'art. 3;
- "gruppo" indica l'insieme composto dalle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa controllante e dalla controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385;
- "imprese di investimento" indica le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma l, lett. h), del D. Lgs. n. 58/98;
- "Mercati regolamentati" indica i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98;
- "Mercato" indica il mercato all'ingrosso, organizzato e gestito dalla Società di gestione MTS S.p.A, così come definito nell'art. 2;
- "Operatori principali" indica gli Operatori iscritti nel Registro degli Operatori principali tenuto dalla Società di gestione;
- "Operatori" indica i soggetti ammessi alle negoziazioni nell'MTS;
- "Proposta" indica l'offerta di acquisto o vendita di un titolo, ovvero l'espressione della volontà negoziale in ordine alla stipula di uno dei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. b), esposta da un Operatore attraverso il Sistema telematico con l'indicazione della quantità e del prezzo offerti e della specie di strumento finanziario che si intende negoziare;
- "prezzo" indica il corrispettivo, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso, con le modalità indicate dalle Disposizioni;
- "Sistema telematico" indica il sistema di cui all'art. 22, comma 1, a mezzo del quale vengono negoziati gli strumenti finanziari;
- "Società di gestione" indica la Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.;
- "specie di strumento finanziario" indica, nell'ambito degli strumenti finanziari trattati, l'insieme dei titoli identificati dal medesimo codice ISIN e che formano oggetto di una stessa linea di quotazione e/o l'insieme dei contratti caratterizzati dall'appartenenza allo stesso schema negoziale e che formano oggetto di una stessa linea di quotazione;
- "strumenti finanziari" indica le tipologie di strumenti negoziati nel Mercato attraverso i contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) e b);
- "Segmento di Mercato" indica il comparto del Mercato all'ingrosso nel quale vengono negoziati titoli dalla stessa tipologia ed i cui contratti sono eseguiti attraverso la medesima procedura di regolamento;
- "T.U.F." indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
- "Servizio di liquidazione" indica il servizio di liquidazione e compensazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui all'art. 69 del T.U.F. o analoga procedura di regolamento gestita da istituzioni individuate dalla Società di gestione a mezzo delle disposizioni nel rispetto delle norme dettate dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia
- "Servizio di deposito" indica il servizio di deposito effettuato dalle istituzioni di cui all'art. 80 del TUF o individuate dalla Società di gestione a mezzo delle disposizioni nel rispetto delle norme dettate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB.

Art. 2 *(Oggetto del regolamento)*

Il presente regolamento disciplina il funzionamento, l'organizzazione e la gestione del Mercato telematico all'ingrosso nel quale si negoziano i contratti di cui all'art.21 relativamente a:

- obbligazioni non governative, sia italiane che estere;
- obbligazioni emesse da organismi internazionali partecipati da Stati;gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A., in conformità con quanto previsto dall'art. 62 del T.U.F.

Art. 3 *(Fonti disciplinari del mercato)*

La regolamentazione si mercato si articola nei seguenti atti:

- 1.Regolamento: fissa i principi del mercato, è deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci;
2. Disposizioni di attuazione del regolamento, deliberate dal Consiglio di amministrazione della Società di gestione;
3. Allegati alle disposizioni: schemi negoziali, domande di adesione, domande per il ruolo di operatore principali, contratti per l'inoltro delle istruzioni di regolamento;
- 4.Circolari della Società, emanate dal Consiglio di amministrazione, che contengono delibere temporanee riguardanti dettagli tecnici e specificazioni operative Le disposizioni di cui al comma 2 e le circolari di cui al comma 4 sono rese note tempestivamente agli Operatori attraverso apposite comunicazioni, anche riprodotte nelle pagine informative del Sistema telematico.

TITOLO II STRUMENTI FINANZIARI

Art. 4 *(Titoli negoziabili)*

Nel mercato sono negoziabili, mediante i contratti di cui all'art 21:

- obbligazioni non governative, sia italiane che estere;
- obbligazioni emesse da organismi internazionali partecipati da Stati;

Possono essere ammessi a quotazione titoli dei quali l'emittente abbia annunciato l'emissione; per l'ammissione alle negoziazioni di tali titoli si tiene conto, in luogo della diffusione, del volume dell'emissione annunciata.

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione, avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli della stessa specie.

In caso di mancata emissione nei termini annunciati dei titoli negoziati sulla base dell'annuncio della loro emissione, la Società di gestione provvede immediatamente alla cancellazione della corrispondente linea di quotazione delle Proposte.

Art. 5 *(Condizioni di ammissione alle negoziazioni)*

1. Gli Strumenti finanziari possono essere ammessi alle negoziazioni a condizione che siano stati emessi e diffusi in misura tale da poterne sostenere un mercato all'ingrosso.

Tale misura è indicativamente determinata in 850 milioni di euro. Il Consiglio di amministrazione può valutare se sussista il requisito di adeguata emissione e diffusione anche in ipotesi di ammontare inferiore a quello indicato.

2. Detti Strumenti Finanziari devono essere liberamente trasferibili. Non deve risultare alcun impedimento o restrizione all'esercizio dei diritti spettanti al titolare.

Art. 6

(Modalità di ammissione alle negoziazioni)

1. La Società di gestione stabilisce, tra i titoli di cui all'art. 4, le specie da negoziare nel Mercato, definendone, con apposite circolari, le modalità ed i tempi di inserimento nel Sistema telematico.

2. Nella selezione di cui al comma 1, la Società di gestione cura che sia assicurata la più ampia diversificazione - per liquidità, per scadenza e per altre caratteristiche finanziarie - delle specie di strumenti finanziari da quotare.

3. Ciascuna specie di strumento finanziario è ammessa a quotazione a decorrere dalla data indicata dalla Società di gestione, previa approvazione del suo schema negoziale da parte del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2.

Art. 7

(Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni)

1. La Società di gestione può sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi specie di strumento finanziario negoziata in caso di:

- prolungata carenza di contrattazioni;
- irregolare processo di formazione dei prezzi;
- mancanza di ordinato svolgimento delle negoziazioni.

2. Entro sei mesi dalla sospensione di una specie di strumento finanziario, la Società di gestione può procedere alla sua riammissione quando siano venute meno le ragioni o cause che l'hanno determinata. Trascorso detto termine la Società di gestione provvede all'esclusione dalle negoziazioni della specie stessa.

Art. 8

(Determinazione del lotto minimo negoziabile)

1. Gli strumenti finanziari sono negoziati per quantitativi minimi fissati nelle disposizioni di attuazione dalla Società di gestione; detti quantitativi minimi saranno determinati tenendo conto delle caratteristiche all'ingrosso del mercato, dell'ammontare emesso degli strumenti finanziari, nonché della liquidità del mercato, tenendo in ogni caso conto di quanto stabilito dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per i mercati all'ingrosso, ai sensi dell'art. 61, comma 10, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

2. I quantitativi minimi negoziabili potranno essere differenziati per singole specie o categorie di strumenti finanziari.

TITOLO III OPERATORI

Art. 9

(Condizioni di ammissione)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni nel Mercato i seguenti soggetti:

- a) le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio del servizio

previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ;

b) le imprese di investimento italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ;

2. Per essere ammessi alle negoziazioni i soggetti di cui al comma 1 debbono:

a) garantire la liquidazione delle operazioni concluse sul Mercato aderendo (in via diretta o tramite un altro operatore) ai sistemi di compensazione e liquidazione individuati dalla Società di gestione;

b) tenere rapporti con le istituzioni che svolgono il servizio di deposito, secondo modalità precisate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni;

c) essere dotati di una struttura organizzativa adeguata che consenta loro una corretta operatività nel Mercato e l'adempimento degli obblighi di esecuzione dei contratti;

d) possedere un patrimonio netto, calcolato secondo i criteri indicati dalle rispettive istruzioni regolamentari ai fini di vigilanza, o, in mancanza, con criteri analoghi specificati nelle Disposizioni, almeno pari o equivalente :

- a dieci milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a);

- a cinque milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), purché aderenti, anche indirettamente, al servizio di Controparte Centrale.

3. La società di gestione potrà permettere l'adesione indiretta alle istituzioni che svolgono il servizio di liquidazione di cui al comma 2, lett. a), attraverso un unico altro soggetto che vi aderisca, nei modi precisati a mezzo delle Disposizioni.

4. La società di gestione potrà permettere l'adesione indiretta alle istituzioni che svolgono il servizio di deposito di cui al comma 2, lett. b), attraverso un unico altro soggetto che vi aderisca, nei modi precisati a mezzo delle Disposizioni.

5. La Società di gestione, applicando criteri oggettivi e non discriminatori, rifiuta motivatamente l'ammissione quando da essa possa derivare pregiudizio al buon funzionamento del Mercato.

6. Gli Operatori possono essere ammessi dalla Società di gestione, a domanda, ad operare in singoli segmenti del Mercato alle condizioni stabilite dalle Disposizioni in particolare per quanto riguarda la conclusione e l'esecuzione dei relativi contratti.

Art. 10

(Procedimento di ammissione)

1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, che intendano essere ammessi alle negoziazioni nel Mercato debbono presentare alla Società di gestione domanda scritta conforme allo schema allegato alle Disposizioni e sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Le Disposizioni specificano gli atti che debbono essere prodotti unitamente alla domanda di cui al comma 1. In ogni caso deve essere trasmesso, oltre a quanto previsto dall'art. 32, il documento comprovante l'adesione alle istituzioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), o, se l'adesione avvenga in forma indiretta, ai sensi dell'art. 9, comma 3, copia autentica dell'accordo per il deposito e la liquidazione stipulato con un aderente diretto alle istituzioni che svolgono i relativi servizi in conformità alle indicazioni della Società di gestione.

3. La Società di gestione esamina la domanda di ammissione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori elencati nelle Disposizioni e si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda conforme a quanto previsto nei commi precedenti.

4. La Società di gestione, unitamente alla comunicazione della decisione favorevole assunta ai sensi del comma 3, determina la data dalla quale il soggetto ammesso potrà iniziare le negoziazioni nel Mercato.

5. I rapporti tra la Società di gestione e gli operatori sono regolati, oltre che dalle precedenti norme, dalle Disposizioni deliberate dal consiglio di amministrazione, dalla domanda di adesione e dal contratto di utenza redatto secondo lo schema allegato alle Disposizioni.

Art. 11
(Obblighi degli operatori)

1. Ciascun Operatore:

a) rispetta le norme contenute nel presente Regolamento, nelle Disposizioni e nelle Circolari;
b) mantiene una condotta improntata ai principi di lealtà e correttezza ed opera secondo criteri di professionalità e diligenza;

c) si astiene dal compiere atti che possano pregiudicare il buon funzionamento del Mercato;

d) si astiene dal porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o all'assunzione di esposizioni sul Mercato;

e) assicura il mantenimento delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3;

f) rispetta tutti gli obblighi di dichiarazione e trasparenza prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria;

g) nella consapevolezza che le notizie ed i dati forniti o desumibili dal Sistema telematico appartengono alla Società di gestione, si astiene dal diffondere i medesimi;

h) garantisce l'adeguata qualificazione professionale del personale preposto allo svolgimento delle attività di negoziazione ed in particolare l'adeguata conoscenza delle regole e delle modalità di funzionamento del Mercato, nonché delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione sul Mercato;

i) indica almeno due persone fisiche addette ad intrattenere i rapporti connessi all'operatività nel Mercato con la Società di gestione;

j) fornisce, sia a seguito di specifica richiesta della Società di gestione, sia periodicamente nei modi e tempi, che potranno essere differenziati per categorie di Operatori, stabiliti dalla Società medesima con apposite circolari, le notizie ed i dati relativi all'attività svolta anche fuori dal Mercato relativamente agli strumenti trattati sul Mercato, all'adeguatezza delle strutture organizzative, alla professionalità del personale addetto alle negoziazioni;

k) versa i corrispettivi dovuti per l'utilizzo del Sistema di negoziazione e degli altri servizi accessori forniti, nella misura e nei termini stabiliti dalla Società di gestione con proprie Disposizioni.

Art. 12
(Mantenimento delle condizioni per l'ammissione)

1. Gli Operatori dimostrano almeno annualmente, nei termini e nei modi stabiliti dalla Società di gestione, la permanenza delle condizioni per l'ammissione di cui all'art. 9, comma 1 e

comma 2. La Società di gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.

2. Gli Operatori comunicano alla Società di gestione, al più presto, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento all'operatività nei segmenti del Mercato di cui al comma 5 dell'art. 9.

Art. 13
(Sospensione dalle negoziazioni)

1. Fatta salva la previsione del comma 2, la Società di gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, sospende l'Operatore. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni ovvero a seguito della dichiarazione di insolvenza deliberata ai sensi dell'art. 72 del T.U.F. Limitatamente all'operatività nei Segmenti del Mercato di cui al comma 5 dell'art. 9, la sospensione può essere altresì disposta qualora vengano meno le condizioni ivi previste.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) la sospensione può essere limitata al Segmento del Mercato nel quale si negoziano contratti da eseguire attraverso il servizio ivi indicato. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 2, lett. d), il patrimonio deve essere ricostituito e ne deve essere data dimostrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, nel termine di tre mesi alla Società di gestione, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore. Resta ferma la facoltà della Società di gestione di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nei casi in cui sussistano fondate ragioni per presumere che il patrimonio non sia ricostituito nel termine sopraindicato.

3. E' sospeso automaticamente l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di sospensione dall'attività di prestazione dei servizi di investimento.

4. La Società di gestione può sospendere l'Operatore nei cui confronti sia stata adottata misura di sospensione o di esclusione da parte di altre Società di gestione di Mercati regolamentati, italiane o estere.

5. La sospensione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 30 con le modalità di cui all'art. 31.

6. Nei casi diversi da quelli del comma 5, competente a disporre la sospensione è il Consiglio di amministrazione della Società di gestione - o, in caso di urgenza, il Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, l'altro soggetto competente in base allo statuto della Società di gestione.

7. La sospensione è revocata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando siano venute meno le ragioni che l'hanno determinata.

Art. 14
(Esclusione dalle negoziazioni)

1. La Società di gestione esclude dalle negoziazioni l'Operatore:

a) che cessi di appartenere alle categorie di cui all'art. 9, comma 1;

b) che si trovi in stato di insolvenza accertato;

c) ove lo stesso sia stato sospeso dalle negoziazioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, e siano trascorsi dodici mesi senza che abbia dimostrato il ripristino delle condizioni di cui all'art. 9, comma 2.

2. E' escluso di diritto l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di esclusione dalle negoziazioni.

3. L'esclusione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 30 con le modalità di cui all'art. 31.

4. Nei casi diversi da quelli del comma 3, competente a disporre l'esclusione è il Consiglio di amministrazione della Società di gestione.

Art. 15

(Recesso dall'adesione al mercato)

L'Operatore che intenda recedere dall'adesione all'MTS deve inviare comunicazione scritta alla Società di gestione, nei modi e nei termini previsti dal contratto indicato all'art. 10, comma 5.

TITOLO IV OPERATORI PRINCIPALI

Art. 16

(Iscrizione nel Registro degli Operatori principali)

1. E' tenuto presso la Società di gestione un "Registro degli Operatori principali", nel quale la Società di gestione iscrive gli Operatori che ne facciano domanda nei termini e modi stabiliti nelle disposizioni e siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Possono essere iscritti nel Registro di cui al comma 1 soltanto gli Operatori che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) posseggano un patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), pari od equivalente almeno a trentanove milioni di euro;

b) aderire, nei modi indicati dall'art. 9, comma 2, alle istituzioni che svolgono il servizio di deposito ed a quelle che svolgono il servizio di liquidazione, individuate dalla Società di gestione, per quanto riguarda la conclusione e l'esecuzione dei contratti stipulati nel Mercato;

c) siano in grado di assicurare, direttamente o attraverso idonei rapporti contrattuali - una struttura organizzativa adeguata, che consenta il pieno e corretto adempimento degli obblighi che fanno carico agli Operatori principali ed in particolare di quelli di cui all'art. 17. Nella valutazione dell'adeguatezza della struttura si tiene conto, tra l'altro, del numero e della qualificazione professionale degli addetti, dei sistemi di collegamento e di trasmissione dati utilizzati, nonché delle strumentazioni hardware e software impiegate.

Art. 17

(Obblighi)

1. L'iscrizione nel Registro di cui all'art. 16 comporta l'impegno di formulare, per un periodo di tempo di almeno sei mesi, mediante il Sistema telematico, in via continuativa, nell'orario e con le modalità stabilite nelle disposizioni, Proposte di acquisto e di vendita in ordine alle specie di strumenti finanziari che verranno assegnate a ciascun Operatore principale dalla Società di gestione. Detto impegno può essere limitato dalle Disposizioni a singole specie di strumenti finanziari e/o a singole tipologie di contratti di cui all'art. 21.

2. L'impegno di cui al comma 1 si rinnova automaticamente per un periodo uguale a quello iniziale, salvo che sia comunicata alla Società di gestione, almeno quindici giorni prima della scadenza del periodo stesso, la richiesta di cancellazione dal Registro degli Operatori principali.

3. La Società di gestione effettua, ai sensi del comma 1, l'assegnazione, tenuto conto dell'esigenza di assicurare un'effettiva concorrenza tra gli Operatori principali, di specie di strumenti finanziari, comprese tra quelle di cui all'art. 6, differenziate - per liquidità, per scadenza e per altre caratteristiche finanziarie - e per un numero minimo stabilito dalle Disposizioni.

4. Nell'assegnazione di cui al comma 3 la Società di gestione tiene conto dei seguenti criteri:

a) totale copertura delle specie di strumenti finanziari selezionate ai sensi dell'art. 6, ferma restando la facoltà riconosciuta alla Società di gestione dal comma 1, parte seconda;

b) quotazione di ciascuna delle predette specie di strumenti da parte di un numero di Operatori principali adeguato ad assicurare un'effettiva concorrenza;

c) nell'assegnazione di cui al comma 3 si procede sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

5. I soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 16 debbono, in esecuzione dell'impegno di cui al comma 1, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi quantitativamente e qualitativamente significativi. A tal fine essi garantiscono una presenza continua nella giornata operativa attraverso quotazioni in acquisto ed in vendita su tutti gli strumenti finanziari assegnati dalla Società di gestione ai sensi del comma 3, con prezzi e per importi coerenti con le condizioni generali del Mercato e con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.

6. Gli elementi oggettivi sui quali valutare la coerenza delle quotazioni sono, in particolare, l'orario di permanenza delle quotazioni nel sistema, lo scostamento dei prezzi quotati dalle medie di periodo dei singoli strumenti, gli importi quotati, rapportati all'ammontare emesso ed alle caratteristiche finanziarie dei singoli strumenti.

7. Sempre al fine di garantire condizioni competitive di prezzo gli operatori assicurano altresì il mantenimento di un *spread* denaro-lettera medio giornaliero su ciascuno degli strumenti assegnati dalla Società di gestione non superiore al livello massimo che sia comunicato - attraverso l'emanazione di apposite circolari - dalla stessa Società, con riferimento alle diverse categorie di strumenti trattati nel Mercato, e rispettano le altre condizioni di operatività che siano specificate nelle Disposizioni.

8. Ciascun Operatore principale può, anche occasionalmente, formulare all'interno del Mercato, nei limiti indicati dalle Disposizioni, Proposte su specie di strumenti finanziari comprese tra quelle di cui all'art. 6, ma diverse da quelle a lui assegnate dalla Società di gestione; in tal caso l'Operatore resta impegnato ad esporre su queste specie, nella stessa giornata operativa, per un periodo minimo stabilito dalle Disposizioni, prezzi in acquisto ed in vendita.

9. Ciascun Operatore, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può chiedere alla Società di gestione una sospensione temporanea dell'impegno di cui al comma 1. In ogni caso la Società di gestione deve essere tempestivamente informata di qualsiasi interruzione delle negoziazioni dovuta ad impossibilità di funzionamento del collegamento telematico.

Art. 18

(Verifica periodica dei requisiti)

1. Gli Operatori principali dimostrano periodicamente, nei termini e nei modi stabiliti nelle Disposizioni, la permanenza delle condizioni di cui all'art. 16. La Società di gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.

2. Gli Operatori principali comunicano alla Società di gestione, senza ritardo, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nel Registro.

Art. 19

(Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal Registro)

1. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, la Società di gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 16 o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, sospende l'Operatore dalle funzioni di Operatore principale. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), il patrimonio deve essere ricostituito e, nel termine di tre mesi, ne deve essere data dimostrazione alla Società di gestione, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore dalle funzioni di Operatore principale. Resta ferma la facoltà della Società di gestione di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nel caso in cui sussistano fondate ragioni per presumere che il patrimonio non possa essere ricostituito nei termini indicati.

3. La Società di gestione cancella dal Registro di cui all'art. 16 l'operatore sospeso dalle funzioni di Operatore principale ai sensi dei commi precedenti che entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione non abbia fornito la dimostrazione del ripristino delle condizioni di cui all'art. 16, comma 2.

Art. 20

(Altre disposizioni applicabili)

Per tutto quanto non derogato da, o non incompatibile con, le disposizioni del presente titolo, a ciascun Operatore principale si applicano le disposizioni del Titolo III.

TITOLO V NEGOZIAZIONI

Art. 21

(Tipi di contratto ammessi)

1. I titoli di cui all'art. 4 possono essere negoziati nel Mercato mediante i seguenti tipi di contratto:

- a) compravendita, a pronti e a termine;
- b) pronti contro termine;

2. Ciascuno dei tipi contrattuali indicati al comma 1 può ricomprendere differenti schemi negoziali. Ogni schema negoziale è deliberato dal Consiglio di amministrazione della Società di gestione, allegato alle disposizioni ed è portato a conoscenza degli Operatori attraverso circolari che ne precisano i tempi di inserimento nel Sistema telematico.

Art. 22

(Svolgimento delle negoziazioni)

1. Le negoziazioni si svolgono esclusivamente attraverso connessioni ad un apposito sistema telematico di negoziazione e riscontro, che consente l'esposizione di

Proposte, l'invio di Applicazioni, la conclusione dei contratti, l'inoltro delle informazioni necessarie a regolare le operazioni presso le istituzioni che svolgono il servizio di regolamento ed in quelle che svolgono il servizio di deposito e la comunicazione agli operatori di informazioni relative all'operatività del mercato

2. La Società di gestione individua, attraverso le Disposizioni, gli schemi delle "pagine" telematiche operative ed informative e dispone tutte le modifiche inerenti il Sistema che si rendano necessarie od utili per un suo migliore funzionamento, dandone tempestiva notizia agli Operatori tramite apposite circolari.

3. Le negoziazioni sono effettuate dagli Operatori in nome e per conto proprio. Ai fini di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lett. b), esse si intendono effettuate a condizioni coerenti con l'andamento del Mercato, secondo i criteri di cui all'art. 17, comma 5.

4. Il funzionamento del Mercato è condizionato alla presenza di un numero di Operatori e di Operatori principali sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.

5. Le negoziazioni si svolgono in forma continua negli orari stabiliti dalle Disposizioni. Queste possono prevedere orari di negoziazione differenziati per categorie di strumenti finanziari.

6. La Società di gestione può attivare, disciplinandone nelle disposizioni le modalità di funzionamento, sessioni di contrattazione, da svolgersi in orari anche non coincidenti con quelli stabiliti ai sensi del comma 5, nelle quali gli Operatori principali non sono tenuti a formulare Proposte e possono esporne anche solo per acquisti o vendite.

7. Ai contratti stipulati nell'ambito del Mercato si applica la legge italiana ed ogni controversia ad essi relativa sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diverse da quelle italiane sarà tuttavia priva di effetti qualora da esse possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione delle previsioni contenute nel Regolamento, nelle Disposizioni e nel contratto che regola il rapporto con la Società di gestione.

Art. 23

(Proposte)

1. Le Proposte possono essere esposte esclusivamente dagli Operatori principali. La Società di gestione con apposite circolari può tuttavia stabilire che, relativamente a singole specie di strumenti finanziari, le Proposte possano essere effettuate anche da Operatori diversi da quelli principali ovvero solo da alcune categorie di Operatori principali.

2. Le Proposte, così come le Applicazioni, possono essere formulate per importi pari al lotto minimo negoziabile od a suoi multipli.

3. Le Proposte formulate ai sensi del comma 1 sono impegnative, nella misura indicata nel comma 5, esclusivamente nei confronti degli Operatori.

4. Ogni Operatore principale, prima dell'inizio dell'orario di contrattazione, deve immettere nel Sistema Proposte in acquisto ed in vendita relative a tutti gli strumenti finanziari ad esso assegnati ai sensi dell'art. 17, comma 3. Dette Proposte non saranno visibili agli altri Operatori sino all'avvio delle contrattazioni.

5. L'Operatore può modificare in ogni momento le Proposte da esso formulate. Resta tuttavia obbligato, per il prezzo proposto ed entro il quantitativo offerto, per le Applicazioni elaborate dal Sistema prima della ricezione della modifica.

6. Le modifiche delle condizioni di prezzo in acquisto e in vendita da parte di un Operatore sono apportate secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalle Disposizioni.

7. Relativamente alle modalità di esposizione nelle apposite pagine, per ciascun strumento finanziario, le Proposte sono ordinate dal Sistema telematico in ordine di prezzo e, nell'ambito di questo, in base all'orario di immissione.

8. Le Disposizioni stabiliscono i criteri in base ai quali viene attribuita la priorità del trattamento delle proposte

9. L'Operatore può limitare la visualizzazione delle Proposte dal medesimo formulate ad una quantità parziale compresa tra il lotto minimo negoziabile ed il quantitativo totale della Proposta, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 e nei limiti stabiliti dalle Disposizioni.

10. Al termine di ogni giornata di negoziazione le Proposte ancora memorizzate nel Sistema telematico vengono automaticamente cancellate.

Art. 24

(Conclusioni e registrazione dei contratti)

1. La conclusione dei contratti avviene mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite nelle Disposizioni dalla Società di gestione, di una Proposta e di un'Applicazione ovvero di due Proposte.

2. Una Proposta che abbia ricevuto un'Applicazione parziale continua a considerarsi tale per la parte residua, purché entro il lotto minimo di negoziazione, mantenendo la priorità temporale ad essa originariamente assegnata.

3. Tutti i contratti conclusi nel mercato vengono registrati in un apposito archivio elettronico, con le modalità stabilite dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, nel rispetto delle norme dell'art. 65 del D. Lgs. n. 58/98 e del relativo regolamento di attuazione.

4. Al termine di ogni giornata di negoziazione vengono inoltre archiviate tutte le informazioni disponibili relative alle Proposte ed alle Applicazioni immesse nel Sistema, nonché ai contratti conclusi.

Art. 25

(Esecuzione dei contratti)

1. Il Sistema telematico effettua il riscontro automatico dei contratti stipulati nel mercato e trasmette alle istituzioni deputate ai servizi di deposito e liquidazione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), individuate dalla Società di gestione ai fini della compensazione e liquidazione ovvero liquidazione lorda, i dati necessari per l'esecuzione dei contratti stessi. Il riscontro è effettuato secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalle Disposizioni.

2. Ai fini del comma 1, apposita pagina informativa del Sistema telematico rende conoscibile a tutti gli Operatori una tabella anagrafica soggettiva recante la ragione sociale di coloro che eventualmente aderiscono indirettamente al servizio di deposito e liquidazione, ai sensi dell'art.9, comma 3, dei contratti e dei soggetti - aderenti diretti a detto servizio - che hanno con essi sottoscritto l'accordo di pagamento e di incasso di cui all'art. 10, comma 2.

3. La diffusione della tabella di cui al comma 2 ed i suoi aggiornamenti valgono ad ogni effetto come comunicazione agli altri Operatori del soggetto al quale andranno fatti i pagamenti a favore dell'Operatore che sia loro controparte e legittimano gli Operatori che provvedono al servizio di pagamento e di incasso alle relative operazioni per conto del proprio mandante, nei confronti delle controparti contrattuali di quest'ultimo.

4. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. n. 58/98, e quanto indicato nelle Disposizioni con riguardo alle istituzioni depositarie individuate dalla Società di gestione, l'esecuzione dei contratti a pronti ha luogo il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione.

Art. 26

(Sistemi di garanzia)

La Società di gestione, al fine di accrescere la sicurezza delle transazioni e della loro esecuzione, può introdurre idonee forme di controllo dei rischi e sistemi di garanzia, anche collettivi, nel rispetto della disciplina emanata ai sensi dell'art. 68 del T.U.F. subordinando la permanenza dell'ammissione al Mercato all'osservanza delle relative regole.

TITOLO VI INFORMATIVA

Art. 27

(Informativa agli investitori)

1. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività di negoziazione e per l'esecuzione dei contratti conclusi.

2. In ogni caso, per ogni strumento finanziario trattato nel Mercato, la Società di gestione fornisce a ciascun Operatore in tempo reale, attraverso il Sistema telematico, le informazioni sull'operatività della giornata relative a:

- a) tutte le Proposte esposte nel Sistema, con indicazione del prezzo e della quantità;
- b) prezzi e quantità delle migliori Proposte in acquisto ed in vendita;
- c) prezzo, quantità ed ora dell'ultimo contratto concluso;
- d) prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nel corso della giornata fino all'istante del rilevamento;
- e) prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi in un periodo di funzionamento del Mercato, comunque non superiore a due ore, stabilito dalle Disposizioni;
- f) stato corrente di tutte le Proposte immesse dall'Operatore e dettaglio dei contratti da lui conclusi.

3. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori attraverso il Sistema telematico, le seguenti tabelle:

- a) tabella oggettiva anagrafica recante i codici identificativi delle specie di strumenti finanziari;
- b) tabella oggettiva anagrafica recante gli schemi negoziali trattati nell'MTS e relativi codici;
- c) tabella soggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Operatori e le relative descrizioni, indicante altresì gli Operatori che aderiscono indirettamente al servizio di deposito e liquidazione dei contratti ed i soggetti - aderenti diretti a detto servizio - che hanno con essi sottoscritto l'accordo di pagamento e di incasso di cui all'art. 10, comma 2.

4. Il contenuto e le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui ai commi precedenti sono individuati nel dettaglio dalla Società di gestione attraverso le Disposizioni.

5. La Società di gestione al termine di ogni giornata operativa rende pubblico un listino redatto secondo quanto previsto nelle Disposizioni nel quale vengono riportate, per ciascuno strumento finanziario trattato nel Mercato, almeno le informazioni relative al prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché alle quantità totali negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nell'arco dell'intera giornata. Le Disposizioni possono prevedere i casi nei quali

ai fini del predetto calcolo non si tiene conto di transazioni da considerare anomale.

6. La Società di gestione può ritardare la pubblicazione dei dati e delle notizie in caso di gravi disfunzioni tecniche che rendano impossibile l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare dandone preventiva notizia alla CONSOB.

Art. 28

(Informativa alle autorità)

1. La Società di gestione comunica alla CONSOB, ai sensi dell'art.64, comma 1, lett. d), del T.U.F., le violazioni del presente regolamento riscontrate nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art.29, segnalando le iniziative assunte e fornisce periodicamente, o anche su richiesta, i dati e le notizie sull'attività svolta dagli Operatori.

2. La Società di gestione invia preventivamente alla CONSOB copia delle disposizioni che intende emanare ai sensi dell'art.3, comma 1.

TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 29

(Controllo del regolare andamento delle negoziazioni)

1. La Società di gestione vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni e verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Disposizioni; adotta altresì tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del Mercato.

2. La Società di gestione svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) verifica, attraverso il flusso informativo del Sistema telematico, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17, comma 5, e, laddove emergano dubbi al riguardo, chiede tempestivamente chiarimenti all'Operatore interessato, il quale deve fornirli nel più breve tempo possibile;

b) verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;

c) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione del Sistema telematico;

d) informa prontamente gli Operatori, attraverso comunicazioni scritte ed avvisi inseriti su apposite pagine del circuito telematico, in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel Mercato;

e) provvede alla gestione degli errori di immissione di ordini nel Sistema telematico, nei modi stabiliti dalle Disposizioni.

3. Nell'esercizio dell'attività di gestione del Mercato la Società di gestione può, tra l'altro:

a) rinviare, ai fini del migliore funzionamento del Mercato, l'inizio delle negoziazioni relative all'intero Mercato o a singole specie o categorie di strumenti finanziari o prolungarne la durata rispetto all'orario prestabilito;

b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero Mercato o a singole specie o categorie di strumenti finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche od altri eventi eccezionali;

c) richiedere agli Operatori la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, informazioni, nonché la trasmissione di documenti, relativamente all'operatività del Mercato e fuori dal mercato, relativamente agli strumenti trattati sul Mercato, all'adeguatezza delle strutture organizzative, alla professionalità del personale addetto alle negoziazioni.

d) al solo fine di controllare il rispetto da parte degli Operatori dei requisiti organizzativi potrà effettuare verifiche presso le sedi dei medesimi.

4. Fatto salvo quanto necessario per la gestione telematica delle negoziazioni e quanto previsto negli articoli 25 e 28, la Società di gestione mantiene riservata ogni notizia acquisita nello svolgimento dell'attività di gestione e controllo del Mercato. Il Sistema telematico prevede codici di accesso alle informazioni disponibili.

5. La Società di gestione provvede, di propria iniziativa, allo storno delle posizioni e, dove occorra, la correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

Art. 30 (Sanzioni)

1. All'Operatore che violi gli impegni derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Disposizioni o comunque non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento del Sistema è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo Operatore:

a) censura scritta;

b) sanzione pecuniaria da €1.200 a € 26.000;

c) sospensione dalle negoziazioni, per un periodo non superiore a due mesi;

d) esclusione dalle negoziazioni;

e) sospensione dalle funzioni di Operatore principale, per un periodo non superiore a due mesi;

f) cancellazione dall'elenco degli Operatori principali.

La Società di gestione applica le sanzioni in modo non discriminatorio.

2. Nel caso in cui vengano applicate le sanzioni della sospensione o dell'esclusione dalle negoziazioni, l'Operatore che ne sia destinatario, per quanto riguarda l'operatività sul Mercato, resta abilitato esclusivamente a regolare, sotto il controllo della Società di gestione, i contratti ancora in essere alla data in cui diviene efficace la sanzione.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1 sono adottati, in nome e per conto della Società di gestione, al termine del procedimento di cui all'art. 31, dal Collegio dei probiviri. Detto Collegio è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati per un biennio, rinnovabile, dal Consiglio di amministrazione e scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati di strumenti finanziari. Il compenso dei componenti il Collegio è stabilito dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

4. I provvedimenti sanzionatori per le violazioni degli obblighi di quotazione degli Operatori Principali sono adottati, in presenza di motivi di necessità ed urgenza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, in nome e per conto della Società di gestione, con obbligo di riferire al Collegio alla prima riunione successiva.

5. Il Collegio di cui al comma 4 delibera a maggioranza dei suoi membri. Al membro effettivo che rivesta una carica amministrativa, di controllo o direttiva in seno ad un Operatore, o sia ad esso legato da rapporti di consulenza, subentra un membro supplente nelle deliberazioni che riguardino comportamenti tenuti da detto Operatore.

6. Le regole di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Collegio stesso ed approvate dal Consiglio di amministrazione.

7. Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può, a discrezione della Società di gestione, essere riammesso alle negoziazioni, previa presentazione di una nuova domanda, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

8. Il soggetto che sia stato cancellato dal Registro degli Operatori principali può esservi reinscritto, previa presentazione di una nuova domanda e secondo le procedure a tal fine dettate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

Art. 31

(Procedimento per l'applicazione delle sanzioni)

1. La Società di gestione, quando ritenga che un Operatore abbia tenuto taluno dei comportamenti indicati dall'art. 30, comma 1, comunica all'Operatore interessato un avviso scritto contenente la descrizione della violazione contestata e l'invito a fornire giustificazioni a riguardo.

2. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1 l'Operatore interessato può depositare presso la sede della Società di gestione scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito. Il termine è ridotto alla metà nei casi in cui venga contestata la violazione degli obblighi di cui all'art. 17, comma 5.

3. Il Collegio dei probiviri, trascorso il termine di cui al comma 2, sentito l'Operatore interessato ove ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente depositati, se ritiene sussistente la violazione contestata adotta una delle sanzioni di cui all'art. 30, comma 1, altrimenti dichiara chiuso il procedimento sanzionatorio. Per il solo caso di violazione degli obblighi di quotazione da parte degli Operatori Principali ed in presenza di motivi di necessità ed urgenza, la segnalazione del competente ufficio della Società di cui al comma 1 viene inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri il quale decide la sanzione da adottare entro e non oltre 15 gg. dall'invio della segnalazione, dando delega al Direttore Generale della società di comunicarla all'Operatore Principale interessato.

4. Le decisioni di cui al comma 3 sono motivate e vengono comunicate per iscritto all'Operatore interessato e, nel caso in cui dispongano l'applicazione di una sanzione, anche alla CONSOB.

5. La decisione di cui al comma 3 che dispone l'applicazione di una sanzione stabilisce se dar luogo a forme di pubblicità della decisione stessa, e di quali mezzi avvalersi (quotidiani, agenzie di stampa e/o pagine informative del Sistema telematico).

6. In tutti i casi in cui sia necessario per la tutela del Mercato e del suo corretto ed affidabile funzionamento nonché nei casi di particolare urgenza ove vi sia fondato motivo di ritenere che un Operatore abbia commesso gravi violazioni o versi in situazione di sospetta insolvenza, la Società di gestione può disporre, in via cautelare, l'immediata sospensione dalle negoziazioni dell'operatore interessato. Il periodo di sospensione cautelare non può di norma eccedere i venti giorni. In ogni caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa di avere efficacia dalla data in cui è comunicata all'Operatore la decisione assunta ai sensi del comma 3.

7. Salvo quanto previsto dal comma 6, il provvedimenti sanzionatori divengono efficaci dalla data in cui vengono adottati, salvo diversa determinazione risultante dagli stessi comunicati all'operatore.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

(Controversie)

1. Ciascun Operatore, nella proposta di contratto di utenza di cui all'art. 10, comma 5;

a) sottoscrive una clausola compromissoria per effetto della quale tutte le controversie che dovessero insorgere con la Società di gestione in relazione alla predetta adesione e agli atti ad essa conseguenti, comprese quelle riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento e delle Disposizioni, e relative modifiche, sono deferite alla competenza di un arbitro, nei modi ivi previsti;

b) sottoscrive atti volti a rimettere alla Società di gestione l'accertamento, a richiesta, di casi in cui i contratti conclusi dal medesimo con altri Operatori debbano ritenersi viziati da errori di immissione o di trasmissione, con assunzione dell'impegno nei confronti delle controparti contrattuali di considerare tale accertamento come vincolante.

Art. 33

(Pubblicità del regolamento)

Il presente regolamento è reso pubblico secondo le disposizioni adottate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

CONSOB giugno 2004

Disposizioni Di Attuazione Del Regolamento

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO I DEL REGOLAMENTO

Art.1.

(Definizioni (art. 1 Reg.))

1. Le definizioni di cui all'art.1 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Disposizioni con il medesimo significato.

2. In aggiunta, nelle presenti Disposizioni l'espressione: "Dealers" indica gli Operatori non iscritti nel Registro degli Operatori principali; "Regolamento" indica il regolamento del Mercato deliberato dall'assemblea della Società di gestione ed approvato dal Ministero del tesoro e dalla Co.n.s.o.b.; "Servizio di liquidazione" indica il servizio di liquidazione effettuato dalle istituzioni individuate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni.

“T.U.F.” indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
“Segmento di Mercato” indica il comparto del Mercato all’ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da stati i cui contratti sono eseguiti attraverso la stessa procedura di regolamento.

3. Ai fini dell’art. 1 del Regolamento, ove il prezzo di riacquisto dei titoli oggetto dei contratti di cui all’art. 21, comma 1, lett. b, del Regolamento sia stato concordato attraverso l’indicazione di un tasso, il prezzo stesso è determinato attraverso l’applicazione, a detto tasso, della seguente formula di conversione:

$$P=100/(1+R)^T$$

In detta formula:

P= prezzo percentuale;

R= rendimento lordo a scadenza/100 (p.e. 5%=0,05)

T= numero di giorni solari intercorrenti tra la data di regolamento della transazione e scadenza trattata / 365 (per i titoli di emittenti esteri il divisore è pari a 360).

4. La stessa formula è applicabile anche per i corrispettivi espressi in tassi nei contratti di cui all’art. 21, comma 1, lett. a);

5. Ai fini degli artt. 9, comma 2, lett. d del Regolamento, per “anno solare precedente” si intende il periodo costituito dai 12 mesi precedenti il primo giorno del mese nel quale avviene la presentazione della domanda alla Società di gestione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO

Art. 2

(Condizioni di ammissione alle negoziazioni (Art. 5 Reg.))

1. Possono essere ammessi a quotazione titoli dei quali l’emittente abbia annunciato l’emissione; per l’ammissione alle negoziazioni di tali titoli si tiene conto, in luogo della diffusione, del volume dell’emissione annunciata.

2. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l’emittente abbia proceduto all’annuncio di emissione, avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli della stessa specie

3. In caso di mancata emissione nei termini annunciati dei titoli negoziati sulla base dell’annuncio di loro emissione, la Società di gestione provvede immediatamente alla cancellazione della corrispondente linea di quotazione delle Proposte.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO

Art. 3.

(Sistemi di compensazione e liquidazione (Art. 9.2 Reg.))

1. L’adesione diretta ai sistemi di compensazione e liquidazione avviene secondo le modalità stabilite dai soggetti che gestisce detti sistemi servizio.

2. L’adesione indiretta sistemi di compensazione e liquidazione avviene per mezzo di un contratto, stipulato con altro soggetto (regolatore) – aderente diretto a detto Sistema e sottoscrittore di apposito contratto con la MTS S.p.A – sulla base del quale quest’ultimo provvederà al servizio dei pagamenti e degli incassi, in titoli e denaro, necessari per dare esecuzione, attraverso il Sistema di Compensazione e Liquidazione, ai contratti conclusi nel Mercato dall’aderente indiretto.

Art. 4.

(Criteri per il calcolo del patrimonio netto (Artt. 9.2 Reg.))

1. In mancanza di istruzioni regolamentari (pubblicistiche) per la determinazione ai fini di vigilanza del patrimonio netto dell’Operatore interessato, questo viene calcolato in base ai criteri indicati dai principi contabili internazionali predisposti dalla International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.).

Art. 5.

(Accertamento dei requisiti per l’ammissione (Artt. 9.2 e 10 Reg.))

1. La sussistenza dei requisiti di cui all’art. 9, comma 2, del Regolamento viene accertata in sede di esame della domanda di ammissione.

2. Il possesso del requisito del patrimonio netto viene accertato dalla Società di gestione con riferimento all’ultimo bilancio approvato del soggetto richiedente o, se più recente, all’ultima segnalazione di vigilanza.

3. La Società di gestione accerta il possesso del requisito patrimoniale mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta nell’albo di cui all’art. 161 del T.U.F.. Per gli Operatori comunitari detta certificazione può essere sostituita da analoga certificazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la revisione obbligatoria nel paese di origine.

4. L’adesione diretta ai sistemi di compensazione e liquidazione viene accertata mediante acquisizione di attestazione rilasciata dai gestori di detti sistemi. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l’Operatore dal produrre l’attestazione di cui sopra ove i gestori dei sistemi mettano a disposizione della Società l’elenco dei soggetti aderenti diretti ai sistemi medesimi. L’adesione indiretta ai sistemi di compensazione e liquidazione viene accertata mediante acquisizione di copia originale del contratto tra aderente indiretto e aderente diretto–regolatore, di cui all’art. 3, comma 2.

5. Il possesso del requisito di adeguatezza organizzativa viene verificato sulla base dei dati e delle informazioni forniti alla Società di gestione tramite la compilazione di apposito questionario predisposto dalla Società stessa. La Società ha inoltre il diritto di verificare direttamente quanto dichiarato dal soggetto istante.

Art.6

(Procedimento di ammissione alle negoziazioni (Art. 10 Reg.))

1. Il soggetto che intenda essere ammesso alle negoziazioni nel Mercato deve inoltrare alla Società di gestione apposita domanda, conforme allo schema allegato alle presenti Disposizioni. Si possono iniziare le negoziazioni a partire dal giorno che verrà indicato dalla Società di gestione nell’atto di accettazione della domanda o da quello, di generale applicazione, che verrà comunicato attraverso le Pagine Informative.

2. Nel caso in cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l’adesione risulti incompleta, la Società di gestione ne dà comunicazione scritta al soggetto interessato e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia pervenuta alla Società di gestione il termine di cui all’art. 10, comma 3, del Regolamento resta sospeso. Trascorsi due mesi dalla comunicazione di cui sopra senza che il soggetto interessato abbia provveduto alle integrazioni richieste, la domanda di ammissione si intende respinta.

3. Le domande di ammissione saranno esaminate dalla Società di gestione secondo l’ordine della loro presentazione.

Art. 7. (Atti pregiudizievoli al buon funzionamento del Mercato (Art. 11.1.c Reg.) e sospetto stato di insolvenza (art. 13.1. Reg.))

1. Sono considerati pregiudizievoli gli atti effettuati al fine di alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le negoziazioni effettuate al solo fine di aumentare quote di mercato senza movimentazioni finanziarie rilevanti. Sono del pari considerati pregiudizievoli comportamenti o omissioni che, in qualsiasi modo, ostacolano o impediscano il regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati nel Mercato.

2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, la Società di gestione, per mezzo delle strutture a ciò deputate, interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga, anche ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Regolamento – al soggetto interessato.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, costituisce fondata ragione per ritenere che l'Operatore, aderente indiretto ai sistemi di compensazione e liquidazione, versi in stato di insolvenza la comunicazione, da parte dell'Aderente diretto a detto Sistema al quale il primo fa capo, che detto Operatore non ha adempiuto nei termini alle obbligazioni assunte nei suoi confronti.

Art. 8.
(Tariffe (Art. 11.1.k Reg.))

1. Il corrispettivo dovuto da ciascun Operatore per i servizi forniti dalla Società di gestione è determinato applicando un apposto a tariffario riportato in allegato.

Art. 9.
(Verifica della permanenza delle condizioni di ammissione (Art. 12 Reg.))

1. Il periodo annuale da considerare ai fini della verifica del mantenimento delle condizioni di ammissione decorre dal primo giorno lavorativo del mese successivo alla data a partire dalla quale l'Operatore è ammesso alle negoziazioni nel Mercato. Per gli anni successivi al primo, il periodo annuale decorre dal primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo precedente.

2. La verifica della permanenza del requisito patrimoniale viene effettuata dalla Società di gestione annualmente, con riferimento all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. L'Operatore che, in base all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza, risulti possedere un patrimonio netto inferiore ad 1,5 volte il patrimonio minimo richiesto per l'ammissione potrà essere sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l'accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio.

4. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3.

5. Il termine di tre mesi di cui all'art. 13, comma 2 del Regolamento decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, da quella in cui la Società di gestione comunque accerti l'avvenuta perdita di detto requisito. Il soggetto per il quale è venuto meno il requisito deve ottemperare con prontezza alle richieste di informazioni formulategli al riguardo dalla Società di gestione in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa, a mezzo di attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 3, l'avvenuta ricostituzione del patrimonio minimo di cui all'art. 9, comma 2, lett. d, del Regolamento. Detto soggetto può altresì chiedere di essere sospeso dalle negoziazioni ed in tal caso la Società

di gestione provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda le obbligazioni di cui all'art. 8.

6. L'accertamento della permanenza delle condizioni di ammissione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a e b, del Regolamento avviene tramite acquisizione dell'attestazione rilasciata dai gestori dei sistemi di compensazione e liquidazione. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove il gestore del Sistema metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Sistema medesimo. L'adesione indiretta ai Sistemi di Compensazione e Liquidazione viene accertata mediante acquisizione in copia originale del contratto tra aderente indiretto ed aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 3, comma 2.

7. La verifica della permanenza del requisito di adeguatezza organizzativa avviene secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 5, o secondo altre formalità semplificate stabilite dalla Società di gestione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO

Art. 10.

(Procedimento per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16.1 Reg.))

1. L'Operatore che intenda ottenere l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali, deve inoltrare apposita domanda alla Società di completa della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. L'iscrizione nel Registro avrà efficacia a decorrere dalla data indicata dalla Società di gestione nell'atto di accoglimento della domanda che, di norma, coinciderà con il primo giorno del semestre di calendario (1 Gennaio - 1 Luglio) successivo alla data di accettazione della domanda.

2. Per gli Operatori che si valgano della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art.12, di limitare l'impegno di quotazione di cui all'art.17 del Regolamento a specie di strumenti finanziari negoziati in specifici Segmenti del Mercato, la domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali dovrà indicare specificamente il segmento di mercato prescelto.

Art. 11. (Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16.1, 16.2 Reg.))

1. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali viene accertato in sede di esame della domanda d'iscrizione.

2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 5, commi 2, 3, e 5.

Art.12.

(Limitazione degli impegni degli Operatori principali (Art. 17.1 Reg.))

1. A richiesta dell'Operatore, l'impegno del medesimo di cui all'art.17, comma 1, del Regolamento è dalla Società di gestione esteso o limitato alla negoziazione a pronti di specie di strumenti finanziari appartenenti ad un determinato segmento del Mercato.

2. L'Operatore principale richiede l'estensione di cui al comma precedente indirizzando alla Società di gestione apposita domanda.

3. Ove venga presentata istanza di iscrizione nel Registro degli Operatori principali da parte di altri Operatori appartenenti al medesimo gruppo di un soggetto già iscritto nel suddetto Registro, controllato o controllante al 90%, di norma il gruppo, a fronte dell'avvenuta assegnazione dei titoli

da parte della Società di gestione ai suoi appartenenti, sarà tenuto a comunicare alla Società stessa la ripartizione al proprio interno degli obblighi di quotazione di cui all'art. 17 del Regolamento. La mancata osservanza dei suddetti obblighi di comunicazione potrà dar luogo all'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 30 del Regolamento nei confronti di tutti gli Operatori principali appartenenti al gruppo. Ai fini del presente articolo, per "soggetti appartenenti al medesimo gruppo" si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente o indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 2359, c.c..

Art. 13.

(Modalità di assegnazione delle specie di strumenti finanziari (Artt. 17.3, 17.4, 17.8 Reg.))

1. L'assegnazione delle specie di strumenti finanziari a ciascuno degli Operatori principali avviene, oltre che sulla base di quanto stabilito dall'art. 17, commi 3 e 4, del Regolamento, previa individuazione, all'interno di ogni tipologia di titoli, delle specie maggiormente liquide, intendendosi per tali quelle che hanno condizioni di emissione che possano essere idonee alla negoziazione all'ingrosso (elevato ammontare emesso). Tale individuazione potrà essere anche effettuata in base alle indicazioni degli emittenti.

2. In particolare, l'assegnazione a ciascun Operatore principale viene effettuata:

— in modo tale da garantire la quotazione di un numero di titoli per le varie tipologie, proporzionale alla composizione del listino;

— per ogni tipologia e per ogni classe di liquidità assegnando un numero di titoli in una proporzione fissa, stabilita dal C.d.A. in relazione alle diverse specie di titoli ammesse a quotazione.

Art. 14.

(Condizioni di operatività (Art. 17.5 Reg.))

1. Per quanto riguarda la significatività degli scambi, la Società di gestione determina, con delibera del C.d.A., il volume che, per ogni tipologia di titoli, ogni Operatore principale è tenuto a scambiare per un periodo determinato dalla Società medesima.

Art. 15.

(Proposte di Operatori principali su specie di strumenti finanziari diversi da quelli ricevuti in assegnazione (Art. 17.8 Reg.))

1. L'Operatore principale può formulare all'interno del Mercato una o più Proposte su specie di strumenti finanziari comprese tra quelle di cui all'art. 6 del Regolamento, limitatamente a quelle dello stesso segmento del mercato al quale appartengono le specie assegnategli dalla Società di gestione, anche se diverse da quest'ultime. Nel caso in cui formuli tali Proposte resta impegnato a formulare, in ordine alle stesse specie, Proposte sia di acquisto che di vendita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, commi 5 e 6, del Regolamento, e dall'art. 19 delle presenti Disposizioni, per un tempo minimo stabilito dalla Società di gestione.

2. La caratteristica della occasionalità stabilita dall'art.17, comma 8, del Regolamento si intenderà rispettata qualora l'Operatore principale effettui proposte di cui al comma 1 non più di 10 (dieci) volte nel corso della stessa settimana lavorativa.

Art. 16.

(Verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 18 Reg.))

1. La verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali avviene secondo modalità

corrispondenti a quelle previste dall'art. 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO V DEL REGOLAMENTO

Art. 17.

(Pagine del Sistema telematico ed operatività (Artt. 22.2 e 22.3 Reg.))

1. Il Sistema telematico si articola in apposite "pagine", che riportano gli estremi dei titoli quotati e tutte le informazioni necessarie all'operatività.

Art. 18.

(Orari di negoziazione (Art. 22.5 Reg.))

1. Gli orari di attività del Mercato, con la specifica delle fasi tecniche connesse, sono i seguenti:

ore 7.30 - 8.00: fase di **Pre Mercato**, nella quale solo gli Operatori principali sono operativi; in questo periodo gli Operatori principali possono immettere e variare le loro Proposte mediante la Pagina Immissione. Ogni Operatore principale è in grado di vedere solo le proprie Proposte.

ore 8.00 - 8.15: fase di **Mercato Preventivo** nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato; in particolare è consentito sia agli Operatori principali che ai Dealers l'invio di Applicazioni. In questo periodo il matching automatico tra Proposte è inibito. Nel dettaglio:

- si possono inserire Proposte;
- non c'è matching automatico tra Proposte;
- viene fornita la Pagina Best e vengono calcolati gli aggregati aggiornati;
- sia i Dealers che gli Operatori principali possono inviare le Applicazioni;
- per quantità maggiori o uguali a 2,5 milioni di euro il Sistema telematico accetterà automaticamente le Applicazioni conformi;
- per quantità inferiori a 2,5 milioni di euro gli Operatori principali hanno possibilità di scelta (solo in questo caso il matching rimane sul sistema periferico).

ore 8.15 - 17.10: fase di **Mercato Aperto**, nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato; in particolare è consentito sia agli Operatori principali che ai Dealers l'invio di Applicazioni. Il matching automatico tra Proposte è attivo sino alla chiusura del Mercato. Il Sistema prima dello start del matching automatico tra Proposte invierà agli Operatori dei messaggi di segnalazione. Una eventuale situazione di black-out sarà gestita dal Sistema per smaltire il matching automatico e la tempestiva ricostruzione della Pagina Best.

ore 17.10 - 7.30: fase di **Mercato Chiuso**, nella quale viene completamente inibita l'operatività. In tale fase gli Operatori possono solo inviare o ricevere messaggi, esaminare i dati statistici riferiti alla giornata di contrattazione, ricevere report, listini e indici, caricare nuove versioni del software periferico.

Durante tale fase è prevista una pausa tecnica dalle ore 20.30 alle ore 24.00 per la riorganizzazione degli archivi per la nuova giornata di negoziazione e per la manutenzione delle applicazioni e dei sistemi.

Art. 19.

(Proposte (Art. 8, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9 Reg.))

1. Le Proposte sono modificabili in qualsiasi momento. Al fine di apportare dette modifiche l'Operatore può sospendere la Proposta. Resta comunque in capo al proponente l'obbligo di concludere almeno un contratto alle condizioni originariamente esposte nel Sistema telematico, ove la Proposta stessa sia stata "applicata" prima della sua sospensione.

2. Per ciascuna specie di strumento finanziario le Proposte vengono ordinate dal Sistema telematico per prezzo; a parità di prezzo i quantitativi che formano oggetto delle Proposte vengono accorpati dal Sistema telematico in un unico valore sia sulla Pagina Migliori che sulla Pagina Best. La priorità di trattamento delle Proposte così raggruppate è determinata dall'ordine cronologico di immissione di ciascuna nel Sistema telematico.

3. E' data facoltà agli Operatori di limitare la visualizzazione delle Proposte formulate ad una quantità non inferiore al lotto minimo negoziabile.

4. La società di gestione può individuare trimestralmente i titoli benchmark per i quali il lotto minimo di negoziazione (quotazione/applicazione) è fissato in 5 milioni di euro.

Art. 20.

(Conclusione dei contratti (Art. 24.1 Reg.))

1. Le Applicazioni vengono effettuate indicando il quantitativo ed il "prezzo di esclusione", consistente nel prezzo fino al quale sussistono le condizioni migliori per chi invia l'Applicazione e fino al quale costui è quindi disposto a concludere contratti. L'Applicazione viene eseguita automaticamente fino al "prezzo di esclusione" (incluso).

2. Fermo restando il limite del "prezzo di esclusione" l'incontro di una Proposta con una Applicazione che determina la conclusione del contratto, avviene, fino al raggiungimento della quantità desiderata, secondo i seguenti criteri:

a) innanzitutto viene "applicato" il prezzo Best del momento;

b) nel caso vi siano più Proposte al prezzo Best del momento, l'abbinamento avviene secondo il criterio temporale di immissione delle Proposte, cominciando dalla Proposta più vecchia, via via fino alla più recente;

c) quindi, se in attuazione dei criteri di cui alle lettere precedenti non viene soddisfatta l'intera quantità che forma oggetto dell'applicazione viene "applicato" il prezzo più prossimo a quello Best e così via.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si osservano anche per la conclusione dei contratti attraverso l'incontro tra due Proposte.

4. L'accettazione di Applicazioni inferiori a 2,5 milioni di euro o di un' ammontare pressoché equivalente, è a discrezione dell'Operatore principale.

Art. 21.

(Registrazione dei contratti (Art. 24.4 Reg.))

1. La Società di gestione istituisce apposito archivio elettronico nel quale vengono registrati in tempo reale i dati relativi ai contratti conclusi nel Mercato, ognuno contrassegnato da un numero identificativo, per quanto riguarda:

a) parti contraenti;
b) tipo, oggetto e momento di conclusione del contratto;
c) quantità e prezzo.

2. E' assicurata la consultabilità di detto archivio, in qualsiasi momento, da parte dei soggetti a ciò autorizzati.

Art. 22.

(Esecuzione dei contratti (Art. 25.1 Reg.))

1. I contratti vengono riscontrati automaticamente, attraverso apposita funzione del Sistema telematico, prima dell'inoltro delle istruzioni di regolamento.

2. I termini per l'esecuzione dei contratti sono stabiliti in conformità ai relativi usi di mercato.

3. *L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli della stessa specie.*

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO

Art. 23.

(Rilevazione dei prezzi (Art. 27.2.e Reg.))

1. Ai fini dell'art. 27, comma 2, lett. e, del Regolamento il prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché le quantità negoziate relative a ciascuna specie di strumento finanziario vengono calcolate rispetto ai contratti conclusi nell'ora in corso con riferimento ad un periodo di rilevazione pari a 5 minuti primi e, rispetto a quelli conclusi nelle ore precedenti, con riferimento ad un periodo di rilevazione pari ad un'ora.

Art. 24.

(Informativa agli investitori (Art. 27.4 Reg.))

1. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori le informazioni di cui all'art. 27, commi 2 e 3, del Regolamento, a mezzo dell'apposita Pagina Statistica del Sistema telematico.

Art. 25.

(Listino (Art. 27.5 Reg.))

1. Il listino di cui all'art. 27, comma 5, del Regolamento viene redatto al termine di ciascuna giornata operativa (data di riferimento) ed è suddiviso in sezioni.

2. Per quanto riguarda le negoziazioni a pronti e le negoziazioni su titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione, per ciascuna specie di titolo trattata il listino indica:

- a) il codice identificativo della specie;
- b) la descrizione della specie;
- c) il prezzo minimo;
- d) il prezzo massimo;
- e) il prezzo medio ponderato;
- f) le quantità negoziate.

3. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono fornite con riferimento a tutti i contratti conclusi nel Mercato nella data di riferimento, con esclusione dei contratti di valore inferiore a 2,5 milioni di euro o ad un' ammontare pressoché equivalente, di quelli oggetto di storno, nonché di quelli conclusi a prezzi manifestamente non coerenti con l'andamento del mercato, rilevati dalla Società di gestione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VII DEL REGOLAMENTO

Art. 26.

(Storno di operazioni (Artt. 29.2, 32.1.b Reg.))

1. Lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo telefax alla Società medesima prima della chiusura del Mercato.

2. Ove la richiesta di storno provenga da una sola delle parti, la Società di gestione, in attuazione del mandato ad essa conferito dalle parti in sede di ammissione al Mercato, accerta se la transazione debba considerarsi anomala alla luce dell'art. 22, comma 3, del Regolamento. L'accertamento è condotto attraverso la verifica della coerenza, rispetto all'andamento del mercato, delle condizioni alle quali il contratto è stato concluso. Qualora la Società di gestione accerti che il contratto è stato concluso a condizioni non coerenti rispetto all'andamento del mercato, e comunque non inferiore ad uno scostamento del 3% dal prezzo dell'ultimo contratto, ne dà comunicazione alle parti e provvede allo storno dell'operazione.

3. La Società di gestione provvede, di propria iniziativa allo storno delle posizioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

Art. 27. (Procedura per la reinscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 30.8 Reg.))

1. Nel caso in cui un soggetto che sia stato cancellato dal Registro degli Operatori principali presenti domanda per essere reinscritto in detto Registro, la Società di gestione valuta caso per caso i motivi della cancellazione e la loro gravità e decide conseguentemente se consentire la reinscrizione del soggetto.

CASI PARTICOLARI

Art. 28.

(Procedura di "switch" tra soggetti del medesimo gruppo per l'ammissione alle negoziazioni (Art. 9, 10, 15 Reg.))

1. E' ammesso in corso d'anno il recesso dall'adesione al Mercato nell'ipotesi in cui detto atto sia collegato all'ammissione alle negoziazioni o all'iscrizione nel Registro degli Operatori principali di altro soggetto appartenente allo stesso gruppo, secondo quanto previsto nel presente e successivo articolo.

2. Ove l'ammissione alle negoziazioni sia richiesta da un soggetto (Soggetto Entrante) appartenente allo stesso gruppo di altro soggetto che sia già Operatore e che intenda recedere dall'adesione al Mercato (Soggetto Uscente) in coincidenza con l'ammissione del primo, detti soggetti possono presentare un atto a firma congiunta comprensivo della domanda di ammissione del Soggetto Entrante e della dichiarazione del Soggetto Uscente di recedere dall'adesione al Mercato con effetto dalla data di ammissione del Soggetto Entrante.

3. Nel caso in cui il Soggetto Uscente sia Operatore principale che intenda recedere dall'adesione al Mercato ed il Soggetto Entrante intenda essere ammesso alle negoziazioni impegnandosi a presentare istanza per l'iscrizione al Registro degli Operatori principali entro 20 giorni dalla data in cui gli venga comunicata la sua ammissione alle negoziazioni, detti soggetti possono presentare alla Società di gestione un atto a firma congiunta comprensivo della domanda di ammissione del Soggetto Entrante e della dichiarazione del Soggetto Uscente di voler recedere dal Mercato con effetto dalla data di iscrizione del Soggetto Entrante nel Registro degli Operatori principali.

4. Ai fini del presente articolo, per "soggetti appartenenti al medesimo gruppo" si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente od indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art.

2359, c.c. e di influenza dominante di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385.

5. L'accettazione della domanda di ammissione è risolutivamente condizionata alla mancata presentazione nel termine di cui al comma 3 della domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali, nonché alla mancata iscrizione nel Registro degli Operatori principali entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda anzi detta.

6. La data a partire dalla quale avrà effetto l'ammissione alle negoziazioni del Soggetto Entrante ("data di switch") sarà determinata dalla Società di gestione in sede di accettazione della domanda di ammissione.

7. Con riguardo al Soggetto Entrante, la prima verifica periodica della permanenza dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 8 verrà effettuata considerando come periodo di riferimento quello che, in caso di mancato recesso del Soggetto Uscente, sarebbe stato assunto per la verifica periodica in capo a quest'ultimo.

8. Agli effetti del comma 8, il volume di attività rilevante ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d del Regolamento, potrà essere costituito dalla somma del valore dei contratti stipulati, nel periodo di riferimento di cui al medesimo comma 7, dal Soggetto Uscente fino alla "data di switch" e dal Soggetto Entrante successivamente a tale data.

Art. 29.

(Procedura di "switch" tra soggetti del medesimo gruppo per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16 Reg.))

1. Ove l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali sia richiesta da un Operatore (Soggetto Entrante) appartenente allo stesso gruppo di altro soggetto che sia già Operatore principale e che intenda recedere dall'adesione al Mercato in coincidenza con l'iscrizione del primo nel Registro degli Operatori principali (Soggetto Uscente), detti soggetti possono presentare un atto a firma congiunta comprensivo della domanda di iscrizione e della dichiarazione del Soggetto Uscente di recedere dal Mercato con effetto dalla data di iscrizione al Registro degli Operatori principali da parte del Soggetto Entrante.

2. Ai fini del presente articolo, per "soggetti appartenenti al medesimo gruppo" si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente od indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art.2359, c.c. e di influenza dominante di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385.

4. La data a partire dalla quale avrà effetto l'iscrizione del Soggetto Entrante nel Registro degli Operatori principali ("data di switch"), sarà determinata dalla Società di gestione in sede di accettazione della domanda di iscrizione.

5. A decorrere dalla data di cui al comma precedente il Soggetto Entrante assumerà, per la durata residua, gli stessi obblighi di cui all'art. 17 del Regolamento in precedenza assunti dal Soggetto Uscente.

6. Con riguardo al Soggetto Entrante, la prima verifica periodica della permanenza dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 16 verrà effettuata considerando come periodo di riferimento quello che, in caso di mancato recesso del Soggetto Uscente, sarebbe stato assunto per la verifica periodica in capo a quest'ultimo.

Art. 30.

(Collegamento remoto (Art. 9, 16, 22 Reg.))

1. Ai fini di cui agli art. 9, 16 e 22 del Regolamento, agli Operatori è consentito – nel rispetto delle normative e dei

principi applicabili a ciascuna fattispecie – di installare i propri terminali al di fuori del territorio della Repubblica, con collegamenti remoti al Sistema telematico compatibili con il funzionamento di questo.

2. Allo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle negoziazioni la Società di gestione può impartire, caso per caso, istruzioni, anche per quanto riguarda le modalità tecniche di collegamento sia locale che di rete.